

Maggio
2017

numero
5

FISCUS


 COMMERCIALISTA
TELEMATICO .COM

**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico®**

In questo numero

Novità fiscali di primavera

Manovra correttiva, Jobs act autonomi ed
altre novità di periodo



Approfondimenti



L'angolo della Giurisprudenza



VOCI DAL FORUM





**Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®**

In questo numero



Approfondimenti

	pagina
Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA: novità dalla Manovra Correttiva 2017 di Federico Gavioli	2
Manovra correttiva: limite alla compensazione del credito Iva in F24 di Giovanna Greco	5
Locazioni brevi: novità dalla Manovra Correttiva 2017 di Federico Gavioli	7
Manovra correttiva: accesso al <i>crowdfunding</i> anche per le "Pmi" di Giovanna Greco	11
Manovra correttiva: definizione agevolata delle controversie tributarie di Federico Gavioli	13
Il calcolo dell'Ace alla luce delle novità di cui alla Legge di Stabilità di Celeste Vivenzi	17
Jobs Act delle professioni: le spese per alberghi e ristoranti superano la detrazione limitata prevista dall'art. 54 del TUIR di Nicola Forte	22
Jobs Act: spese di formazione deducibili al 100% di Giovanna Greco	24
Nuovo orientamento giurisprudenziale sull'assegno divorzile di Maria Liso	27
Coniugi separati: le regole fiscali di Gianfranco Antico	29
Beni esteri nel modello REDDITI 2017 di Gianfranco Costa	32
Compensazioni "senza pace", tra Giurisprudenza e Legislatore di Valeria Nicoletti	38
 Voci dal Forum: Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: I dubbi sul rigo VP9	41



Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA: novità dalla Manovra Correttiva 2017

di Federico Gavioli

La novità introdotta dalla Manovra Correttiva 2017 consiste nel fatto che il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile 2017, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante il titolo "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", meglio conosciuta come la Manovra Correttiva 2017 è iniziato il percorso di conversione in legge di un testo che, anche in materia fiscale, presenta importanti novità.

L'articolo 2, del D.L. 50/2017, è finalizzato a modificare l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, che deve ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto.

Analoga modifica riguarda l'annotazione nel registro Iva.

La detrazione IVA: cenni sulla normativa previgente

La disciplina della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto è contenuta negli artt. 19 e seguenti del DPR n. 633 del 1972, i quali prevedono le condizioni, i limiti, i termini e le modalità di esercizio del diritto stesso. In particolare, l'art. 19 del citato DPR n. 633 del 1972 stabilisce, al primo comma, che è *"detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi (...) acquistati nell'esercizio dell'impresa (...)".* La disposizione richiamata evidenzia, fra l'altro, che il soggetto passivo d'imposta può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA ad esso addebitata a titolo di rivalsa per i beni e i servizi acquistati nell'esercizio d'impresa.

La disposizione richiamata evidenzia, fra l'altro, che il soggetto passivo d'imposta può esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA ad esso addebitata a titolo di rivalsa per i beni e i servizi acquistati nell'esercizio d'impresa.

Il secondo periodo, del primo comma, dello stesso art. 19, disciplina i termini e le modalità di esercizio del diritto alla detrazione, stabilendo che *"il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo"*.

Con riferimento al diritto alla detrazione IVA occorre fare riferimento al momento di esigibilità dell'imposta come individuato dall'art.6, del DPR n. 633 del 1972. Tale norma afferma che l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate in base allo stesso art. 6. In pratica il cd. momento di esigibilità coincide, in via generale:

- con il momento di effettuazione dell'operazione che è costituito, per le cessioni di beni dal momento della stipulazione dell'atto traslativo (in caso beni immobili) o di consegna o spedizione (in caso di beni mobili);

[Continua](#)

- per le prestazioni di servizi, dal momento del pagamento del corrispettivo, fatte salve le eccezioni indicate, per alcune tipologie di operazioni, nel medesimo art. 6, del DPR n. 633 del 1972.

Il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione IVA coincide con il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo (**ATTENZIONE: termine modificato dalla Manovra Correttiva 2017**) a quello in cui il diritto è sorto. In merito all'individuazione delle condizioni di esercizio del diritto alla detrazione, l'Agenzia delle Entrate osserva che, se il diritto è esercitato, nel rispetto del termine sopra indicato, in un periodo successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile, ai fini delle eventuali limitazioni alla detrazione, valgono le condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso diritto alla detrazione.

Le novità introdotte dalla Manovra Correttiva 2017

La modifica, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica che accompagna il decreto legge n.50/2017 in discussione in Parlamento in questi giorni, è volta a determinare una coincidenza temporale tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto, con l'obiettivo di favorire i controlli dell'amministrazione finanziaria e ridurre il cd. tax gap.

Con le modifiche introdotte all'articolo 19, del DPR n. 633 del 1972 la detrazione potrà essere esercitata entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (data scadenza invio dichiarazione Iva).

La registrazione della fattura e le modifiche contenute nella Manovra Correttiva 2017

Il successivo comma 2, dell'art.2, del D.L. 50/2017, modifica l'articolo 25, comma 1, del medesimo D.P.R. 633/72, stabilendo che i documenti di acquisto devono essere registrati nell'apposito registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica nella quale si vuole esercitare la detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno di ricezione della fattura, facendo, però, riferimento al medesimo anno in cui l'imposta è divenuta esigibile.

Si evidenzia che l'articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (decreto IVA) prevede che il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati e deve annotarle nel registro Iva anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.

Il DPR 26 ottobre 1972, n. 633 impone la tenuta di alcuni registri obbligatori in cui annotare cronologicamente tutte le operazioni attive e passive inerenti all'imposta.

In particolare devono essere obbligatoriamente tenuti:

- a) il registro delle fatture emesse (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) per i soggetti tenuti al rilascio della fattura;
- b) il registro dei corrispettivi per i commercianti al minuto ed altri soggetti assimilati (art. 24 del DPR n. 633/1972);
- c) il registro delle fatture di acquisto (art. 25 del DPR n.633/1972) per la registrazione delle fatture passive e delle bollette doganali d'importazione;
- d) il bollettario a madre e figlia che sostituisce il registro delle fatture emesse per i soggetti ammessi alla contabilità semplificata (D.M. 31 ottobre 1974);
- e) il registro degli omaggi;
- f) il registro delle dichiarazioni d'intento.

A seguito delle modifiche disposte dall'art. 8, della L. n. 383/2001, questi registri non sono più soggetti né a bollatura né a vidimazione iniziale ma devono essere semplicemente numerati in modo progressivo prima della relativa messa in uso.

Ai fini Iva l'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate (art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972).

In tal senso come anticipato nel paragrafo precedente, salvo deroghe specifiche:


- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate al momento della stipulazione del contratto traslativo della proprietà o costitutivo o traslativo di un diritto reale limitato;
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.

Le fatture relative alle operazioni effettuate devono:

- ✗ contenere le indicazioni previste dall'art. 21, del DPR n. 633/1972;
- ✗ essere emesse, in duplice esemplare, al momento di effettuazione dell'operazione senza necessità di alcun documento di trasporto accompagnatorio;
- ✗ essere consegnate o spedite alla controparte entro la mezzanotte del giorno in cui la cessione o la prestazione si considera effettuata. In tal senso si ricorda che una fattura compilata ma non consegnata o spedita alla controparte è considerata come "non emessa".

Per l'invio delle fatture l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la validità delle seguenti modalità alternative:

- sistema di posta elettronica ;
- sistemi informatici (qualora si opti per tale soluzione le fatture emesse devono comunque contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972) ;
- trasmissione via modem ;
- trasmissione via fax, a condizione che l'apparecchio ricevente sia combinato ad un sistema informatico in grado di garantire l'integrità e l'inalterabilità della fattura.



Manovra correttiva: limite alla compensazione del credito Iva in F24di **Giovanna Greco**

Con il **D. L. n. 50/2017** pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 Aprile 2017** - contenente le disposizioni urgenti in materia finanziaria e di iniziative a favore degli enti territoriali oltre che ulteriori interventi in favore delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo - viene **ridotta a 5.000 euro la nuova soglia** al di sopra della quale è **necessario il visto di conformità per la compensazione dei crediti da dichiarazione**.

La c.d. "Manovrina Correttiva" 2017 riformula dunque la Legge di Stabilità n. 147/2013, che aveva introdotto - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 - l'obbligo di richiedere **l'apposizione del visto di conformità del professionista o in alternativa sottoscrizione del revisore legale sulle dichiarazioni** dalle quali emerge un credito relativo ad imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute d'acconto, imposte sostitutive ed IRAP, superiore a 15.000 euro, che si intende utilizzare in compensazione nel modello F24.

Ricordiamo che l'introduzione dell'apposizione di visto di conformità per utilizzare in compensazione i crediti IVA trova la sua origine nell'art. 10, D.L. n. 78/2009, ed è stata modificata dal D.L. n. 16/2012.

E' opportuno evidenziare che la misura introdotta dalla Manovra correttiva per combattere l'evasione fiscale, se nelle intenzioni nasce al fine di evitare abusi nelle compensazioni, nei fatti non è altro che **un ulteriore adempimento a carico dei contribuenti**, già oberati da tanti adempimenti. Infatti, ricordiamo che quest'anno gli stessi saranno obbligati ad inviare semestralmente i dati relativi alle fatture emesse e ricevute e trimestralmente quelli delle liquidazioni periodiche effettuate, oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sembrerebbe ridondante dunque abbassare la soglia del credito IVA (ma la norma vale anche per gli altri crediti da dichiarazione) che scaturisce dalla dichiarazione, che deve essere oggetto di verifica prima di poter essere utilizzato in compensazione, se di fatto la dichiarazione IVA è stata già oggetto di preventivi controlli infrannuali da parte dell'Agenzia.

In merito alla necessità di preventivo invio della dichiarazione al fisco è opportuno evidenziare che:

- per le imposte dirette, ritenute (mod. 770) ed IRAP, è possibile utilizzare il credito da dichiarazione sin da subito, senza inviare preventivamente la dichiarazione dei redditi;
- per l'IVA, invece, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito scaturente dalla dichiarazione annuale e superiore a 5000 euro, è necessario il preventivo invio della dichiarazione stessa - e l'utilizzo potrà avvenire a partire dal 16 del mese successivo all'invio della dichiarazione, che dovrà contenere il visto di conformità del professionista abilitato o del revisore.

Nessuna modifica è stata prevista per la richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale (da Modello IVA TR), per il quale nessun visto di conformità è necessario per i rimborsi inferiori a 30.000 euro.

L'art. 3 del DL 50 in discorso stabilisce anche che, in caso di violazione della disposizione - ossia di non apposizione del visto di conformità o apposizione di un visto da parte di soggetto non abilitato - l'Agenzia delle Entrate procederà al recupero dei crediti usati in difformità dalle regole, oltre che degli interessi ed all'irrogazione di sanzioni pari al 30%.

Oltre alla riduzione della soglia del credito con la manovra sono state introdotte nuove **regole anche per il pagamento con il Modello F24**.

[Continua](#)

Infatti, se sono utilizzati in compensazione crediti da dichiarazione o crediti di imposta che vanno indicati in RU del modello Unico (Redditi dal 2017) il modello potrà essere presentato solo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. E' opportuno sottolineare che le novità apportate si riferiscono esclusivamente ai titolari di partita iva.

Pertanto, i **titolari di partita IVA** potranno continuare ad utilizzare l'home banking:

- ✘ nel caso in cui i crediti compensabili non siano scaturenti da dichiarazione,
- ✘ nel caso in cui i crediti compensabili siano crediti di imposta che però non vanno indicati in RU;
- ✘ nel caso in cui non vi siano crediti compensabili.

Per il caso sub 2, per quanto scritto nella legge, è senz'altro da ritenersi legittimo il pagamento effettuato tramite home banking nel caso in cui l'F24 rechi la compensazione con il bonus DL 66/14 (codice tributo 1655).

Eventi formativi in aula



Una full immersion di taglio operativo, un'approfondita analisi delle opportunità e delle criticità del Processo Tributario come riformato nel 2015. Attraverso l'analisi di un Relatore di comprovata competenza e promotore della riforma del 2015, verranno esaminati gli istituti ed i passaggi di maggiore importanza procedurale nel contenzioso tributario evidenziandone i punti di maggiore delicatezza e illustrando le strategie più efficaci.

Il corso è limitato ad UN NUMERO RISTRETTO DI PARTECIPANTI per garantire un elevato grado di approfondimento e una proficua interazione con il relatore.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

- Saluto iniziale da parte del Dott. Gianni Lanza, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
- Processo tributario telematico
- Condoni delle liti fiscali pendenti
- Come redigere correttamente il ricorso introduttivo
- Come redigere correttamente l'atto di appello
- Come redigere correttamente l'istanza di revocazione
- Difetti di notifica
- Mezzi di prova
- Art. 96 c.p.c. e risarcimento dei danni
- Immediata esecutorietà delle sentenze
- Reclamo e mediazione
- Impugnazione "per saltum";
- Sospensione dell'esecuzione dell'atto e della sentenza impugnata
- Riassunzione del giudizio di rinvio
- Estinzione del giudizio e conseguenze processuali
- Giudizio di ottemperanza;
- Rilevabilità dell'elusione fiscale
- Cosa fare quando arriva la Guardia di Finanza o l'Agenzia delle Entrate

RELATORE: Maurizio Villani. Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale, Relatore in vari convegni nazionali, collabora con diverse testate di settore. E' stato promotore della riforma del processo tributario.

11 crediti formativi

Locazioni brevi: novità dalla Manovra Correttiva 2017

di Federico Gavioli

In materia di locazioni brevi cambiano le regole; per i contribuenti che offrono la casa tramite le agenzie immobiliari e i portali on line la Manovra Correttiva 2017 prevede l'introduzione della cedolare secca del 21 per cento con l'obbligo per il proprietario di comunicare all'Agenzia delle Entrate se scegliere, o meno, l'applicazione della citata cedolare

La Manovra Correttiva 2017, veicolata nel decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante il titolo "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo", meglio conosciuta come la Manovra Correttiva 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95, del 24 aprile 2017, tra le molte novità di carattere fiscale prevede una sorta di riforma delle locazioni brevi.

L'articolo 4, della Manovra Correttiva 2017 consente di optare per l'applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line.

La novità ha decorrenza per i contratti stipulati a far data dal 1 giugno 2017.

Il legislatore introduce una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all'atto dell'accredito, a titolo di acconto o d'imposta a seconda che sia stata effettuata o meno l'opzione per la cedolare secca.

Ambito di applicazione della novità

Il legislatore, con l'articolo in commento definisce il termine di "locazioni brevi". Sono individuati con tale termine i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa. La nuova disciplina è applicabile sia nel caso che i contratti vengano stipulati direttamente tra proprietari e locatari, sia nel caso che intervengano soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

Se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione, si esclude tale tipologia contrattuale e si rientra nella casistica dei contratti stipulati nell'esercizio d'impresa.

Cosa è la cedolare secca

La cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell'immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l'imposta di registro e l'imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

[Continua](#)

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, l'aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell'anno precedente.

E' possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia (per gli affitti pluriennali) negli anni successivi. Quando l'opzione non viene esercitata all'inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

L'opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.

In caso di contitolarità dell'immobile l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l'opzione sono tenuti al versamento dell'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

L'imposta di registro deve essere versata per l'intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l'ammontare minimo dell'imposta dovuta.

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell'immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

L'opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (DI 47/2014).

L'opzione comporta l'applicazione delle regole della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l'opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.

La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente e comporta il versamento dell'imposta di registro, eventualmente dovuta.

Quanto si paga

L'imposta sostitutiva si calcola applicando un'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E', inoltre, prevista un'aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

- * nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettere a - b del DL 551/1988) - si tratta, in

Continua



pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia;

- * nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Dal 2013 l'aliquota per questi contratti è pari al 15% (DI 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il DI 47/2014 ha disposto, infine, che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

Effetti della cedolare sul reddito

Il reddito assoggettato a cedolare:

- ⊙ è escluso dal reddito complessivo;
- ⊙ sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
- ⊙ il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Per i contratti di locazione brevi stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017 si applicano le disposizioni relative alla cedolare secca di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, confermando l'applicazione dell'aliquota del 21%, in caso di opzione.

Quando si sceglie la cedolare fin dall'inizio, il contratto di locazione può essere registrato entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza del contratto con il modello RLI:

- utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia ;
- richiedendo la registrazione in ufficio;
- incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf...).

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull'attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (DI 145/2013).

I contratti di sublocazione

La normativa contenuta nella Manovra Correttiva 2017 specifica che le nuove disposizioni si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle condizioni indicate nei paragrafi precedenti.

La norma parlando di corrispettivi lordi sembra includere nei redditi derivanti da sublocazione e da contratto del comodatario anche i rimborsi delle spese sostenute dal locatore; si evidenzia che nelle locazioni tipiche la base imponibile non comprende il rimborso documentato delle citate spese.

La norma è sicuramente di carattere innovativo per i soli contratti di sublocazione rispetto alla previgente normativa; infatti i redditi derivanti da tali tipologie di contratti sono rientrati, finora, nei redditi diversi di cui all'art. 67 del DPR 917/86 , e pertanto esclusi dalla possibilità di applicazione del regime della cedolare

Continua

secca che rappresenta un'imposta sostitutiva prevista per i soli redditi fondiari.

Il ruolo degli intermediari immobiliari

La norma contenute nella Manovra Correttiva 2017, prevede che al fine di contrastare fenomeni evasivi, è disposto che i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare anche online, mettendo in contatto le parti della locazione, devono trasmettere i dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato mediante la dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4, del DPR 322/1998.

Va, infatti, ricordato che l'articolo 4 del DPR 322/1998, dispone che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini INPS ed INAIL relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità a modelli approvati. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 471/1997.

E' prevista la riduzione a metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Gli intermediari che incassano i corrispettivi dei contratti in argomento, operando in qualità di sostituti d'imposta, effettuano una ritenuta del 21 per cento sull'ammontare dei corrispettivi incassati all'atto dell'accredito, provvedono al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso, mediante modello unico di versamento (F24) secondo quanto previsto dall'articolo 17, del D.Lgs. 241/1997 e inviano la certificazione ai sensi dell'articolo 4, del citato D.P.R. 322/1998.

La norma, che ha il chiaro intento di contrastare i fenomeni evasivi, specifica che nel caso di mancato esercizio dell'opzione per la cedolare secca la ritenuta così operata sarà considerata dal beneficiario (locatore) a titolo di acconto; qualora invece si opti per l'imposta sostitutiva la ritenuta opererà a titolo di imposta.

E' previsto che la disciplina attuativa della nuova normativa, insieme a quella relativa alla trasmissione e conservazione dei dati da parte degli intermediari, saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto all'esame.

Manovra correttiva: accesso al crowdfunding anche per le pmi

di Giovanna Greco

La Manovra correttiva 2017 (D.L. n. 50/2017) recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, entrata in vigore lo scorso 24 aprile 2017, ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di **PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata** e diritto societario.

Infatti, alle PMI costituite in forma di srl, viene estesa la possibilità di accedere a forme di finanziamento alternative, quali il *crowdfunding*, fino ad ora riservate esclusivamente alle start up innovative. Il testo del decreto legge varato modifica la normativa introdotta con la Legge di Stabilità e la cui ratio era quella di aprire il mercato dell'*equity crowdfunding* a tutte le pmi e non solo alle pmi innovative e alle startup innovative.

Ricordiamo che tale possibilità in precedenza era rimasta riservata solo alle pmi costituite come società per azioni, perché l'emendamento apportato alla Legge di Stabilità in sede di discussione era carente. Affinché anche le srl, cioè la maggior parte delle pmi, potessero beneficiare dell'estensione sancita dalla legge, era infatti opportuno che venisse derogato un articolo del codice civile che impedisce alle srl di raccogliere capitale presso il pubblico (art. 2468 del codice civile). Prima la deroga era prevista soltanto per le startup innovative e per le pmi innovative, mentre con la nuova formulazione è come detto stata estesa tutte le pmi. L'*equity crowdfunding* è uno strumento di raccolta di fondi di finanziamento tramite la sottoscrizione di quote sociali o azioni da parte di investitori, sia essi persone fisiche che operatori professionali. Esso si sostanzia nel finanziamento di progetti da parte di una “massa” di investitori (la folla: “crowd”), a mezzo di elargizioni in denaro (“funding”) effettuate attraverso internet. L'*equity crowdfunding* dà quindi la possibilità, per i singoli individui, di finanziare imprese attraverso portali online, acquisendone quote di capitale. I portali online rappresentano quindi il luogo dove si incontrano la domanda e l'offerta di finanziamento. Il *crowdfunding* è un fenomeno recente che ha rivoluzionato completamente la ricerca e l'ottenimento di fondi da parte di un'azienda, soprattutto verso le start-up, piccole società appena nate che ancor più delle altre hanno bisogno di investimenti iniziali per poter creare il proprio prodotto o servizio innovativo e raggiungere i propri obiettivi.

L'art. 59 comma 1 del decreto legge in commento prevede che “all'art. 26 commi 2, 5 e 6 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221, ovunque ricorrano le parole: ‘start-up innovative’ e ‘start-up innovativa’, sono sostituite dalla seguente: ‘pmi’”.

Il comma 5 dell'art. 26 della legge in questione è appunto quello relativo alla deroga all'art. 2468 del codice civile, mentre gli altri due commi riguardano due ulteriori aggiustamenti che renderanno più attraente l'*equity crowdfunding* per tutte le pmi. Come precisato nel comma 2, le pmi non dovranno più sottostare alla norma che impedisce alle srl di differenziare i diritti associati alle quote, visto che a fronte di una partecipazione minima al capitale, (è il caso degli azionisti che partecipano alle campagne di *equity crowdfunding*), l'imprenditore di solito non vorrebbe assegnare anche il diritto di voto in assemblea.

Infine, al comma 6 è prevista una deroga pure all'articolo che vieta operazioni su quote di srl nell'ambito di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o membri del Cda, prestatori di opera e servizi anche professionali.

[Continua](#)




A parte il cambio della terminologia da “start up innovativa” a “PMI” si modificano alcune norme sulle start up e in materia di agevolazioni sugli investimenti a lungo termine contenute nella legge di Bilancio 2017.

Per quanto riguarda le start up, viene previsto che le **agevolazioni in materia di lavoro si applichino per 5 anni e non più per 4**. Per gli investimenti, viene previsto che il soggetto percettore deve produrre una dichiarazione dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di legge, nonché **l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per almeno 5 anni**.

Il percettore deve altresì dichiarare che i redditi generati dagli investimenti qualificati non sono relativi a partecipazioni qualificate. Inoltre, le minusvalenze e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati sono deducibili dalle plusvalenze o proventi realizzati nelle successive operazioni nello stesso periodo di imposta e nei successivi ma non oltre il quarto, ovvero portati in deduzione. Per le forme di previdenza complementare, le minusvalenze e le perdite maturate o realizzate relativamente agli strumenti finanziari oggetto degli investimenti qualificati concorrono a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20% prevista dall'art. 17, D.Lgs. n. 252/2005.

Eventi formativi in modalità e-learning



1. I redditi da immobili prodotti all'estero
2. I redditi di lavoro dipendente nel quadro RC
3. Il compenso amministratore percepito all'estero
4. Le plusvalenze da partecipazioni e da immobili
5. Gli interessi attivi da conti esteri
6. I dividendi da società estere
7. Prestazioni professionali e imprenditoriali che hanno subito una ritenuta all'estero
8. Lineamenti della disciplina CFC
9. Lineamenti del quadro RW

IL QUADRO RW DEL MODELLO REDDITI 2017

Videokonferenza del 31 Maggio 2017,
Dott. Ennio Vial,
2 crediti Formativi

Data: 31 Maggio 2017

Relatore: Dott. Ennio Vial

Orario: 16:00 - 18:00

Dopo la seconda campagna di Voluntary Disclosure, nel prossimo modello Redditi dovremmo porre particolare attenzione ai **redditi di fonte estera**. In questa videoconferenza il **Dott. Ennio Vial** esamina la tematica nel dettaglio, analizzando tutte le **novità del 2017**.

PROGRAMMA

- I redditi da immobili prodotti all'estero
- I redditi di lavoro dipendente nel quadro RC
- Il compenso amministratore percepito all'estero
- Le plusvalenze da partecipazioni e da immobili
- Gli interessi attivi da conti esteri
- I dividendi da società estere
- Prestazioni professionali e imprenditoriali che hanno subito una ritenuta all'estero
- Lineamenti della disciplina CFC
- Lineamenti del quadro RW

Manovra correttiva 2017: definizione agevolata delle controversie tributarie

di Federico Gavioli

La Manovra Correttiva 2017 ripropone la definizione agevolata delle liti fiscali che rispetto a quella prevista nel 2011, permette di definire le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate senza alcun limite di valore; l'agevolazione riproposta dal legislatore al momento sembrerebbe avere in alcuni casi meno convenienza rispetto al passato e la sospensione del processo non è più automatica

L'articolo 11, del D.L. 50/2017, meglio conosciuta come la Manovra Correttiva 2017, consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, mediante pagamento degli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, escludendo, quindi, il pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora.

La previgente definizione agevolata

L'articolo 30, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, ha consentito di definire con il pagamento di somme forfettarie, dunque con modalità agevolate, le liti fiscali in cui fosse parte l'Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20 mila euro (importo modificato dalla Manovra Correttiva 2017) e pendenti al 31 dicembre 2011 davanti alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario, in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio. Per la chiusura delle liti è stato necessario versare, in unica soluzione, il predetto importo agevolato e presentare/trasmettere la richiesta per la definizione del contenzioso. Il termine per effettuare il versamento e presentare la richiesta era stato fissato al 2 aprile 2012 e le liti fiscali così definibili erano state sospese fino al 30 giugno 2012. Analogamente erano stati sospesi, fino al 30 giugno 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

Le controversie definibili

La norma contenuta nella Manovra Correttiva 2017 prevede che possano essere definite con modalità agevolate le controversie:

- ✘ attribuite alla giurisdizione tributaria;
- ✘ in cui è parte l'Agenzia delle Entrate;
- ✘ pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio.

Le controversie definibili con modalità agevolate riguardano quelle con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

A domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, ovvero di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, tali controversie possono essere definite col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a

[Continua](#)

ruolo (di cui all'articolo 20 del DPR 602/1973), calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto.

Si tratta degli interessi che si applicano (nella misura del 4 per cento annuo), sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte.

Sono escluse dal pagamento le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora, di cui all'articolo 30, comma 1, del DPR 602/1972.

Decorso inutilmente il termine per adempiere all'intimazione di pagamento, ossia sessanta giorni dalla notifica della cartella o dell'atto esecutivo, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.

Gli importi da versare

Relativamente agli importi da versare per le controversie relative solo agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, la misura da versare per la definizione agevolata viene fissata nel quaranta per cento degli importi in contestazione.

Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, non è dovuto alcun importo per la definizione, qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse da quella agevolata disposte dalle norme in commento.

Quali sono le controversie non definibili

La Manovra Correttiva 2017 prevede espressamente che non possono essere definite con modalità agevolate le controversie concernenti oltre alle risorse proprie tradizionali UE, alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999) ed ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, anche le definizioni agevolate relative alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, nonché le altre sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. La definizione agevolata può tuttavia riguardare i soli interessi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

La rateizzazione degli importi

Gli importi così dovuti sono rateizzabili secondo le disposizioni previste (articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) per il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione.

Tale norma dispone che dette somme possano essere rateizzate in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquantamila euro.

L'importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto.

Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento; l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Si dispone tuttavia che, nel caso in esame, il numero massimo di rate sia ridotto a tre; non è ammesso il pagamento rateale se gli importi dovuti non superano duemila euro.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti per le controversie definite con modalità agevolate, o della prima rata, di importo pari al 40 per cento del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017.

Il contribuente deve attenersi ai seguenti criteri, indicati come ulteriori:

- per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all'ulteriore quaranta per cento delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
- per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo venti per cento delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.

Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

Nell'ambito di applicazione della norma rientrano anche le controversie tributarie aventi ad oggetto i carichi affidati all'agente della riscossione, definibili con modalità agevolate ai sensi dell'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

La definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione

La Manovra Correttiva 2017 prevede che se gli importi dovuti rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, disciplinata dall'articolo 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, il contribuente può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo 6.

In tal caso la definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

La normativa richiamata (art. 6 D.L. 193/2016) consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016. Aderendo alla procedura il contribuente può pagare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute dunque le sanzioni, gli interessi di mora e le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Il pagamento può avvenire in un'unica rata o in un massimo di quattro rate.

A tal fine doveva essere presentata un'apposita dichiarazione, entro il 21 aprile 2017 (termine così prorogato dall'articolo 11, comma 10, lettera c), del decreto-legge n. 8 del 2017) con la quale si manifestava la volontà di avvalersi della definizione agevolata. L'agente della riscossione comunica gli importi dovuti a ciascun contribuente che presenti la relativa istanza.

La procedura si estende, a specifiche condizioni, ai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione.

Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Come chiarito nella relazione illustrativa, l'omesso versamento delle rate successive alla prima non determina l'inefficacia della definizione; esso comporta l'applicazione dell'articolo 15-ter del D.P.R. n. n. 602 del 1973, richiamato dall'articolo 8, comma 4, del citato D.Lgs. n. 218 del 1997.

Sono dunque applicabili anche nella presente ipotesi le disposizioni di cui al menzionato articolo 15-ter, comma

Continua

2, ai sensi del quale il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato, prevista per il ravvedimento operoso (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Deve essere presentata, entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma una distinta domanda di definizione, esente dall'imposta di bollo; per "controversia autonoma" si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la suddetta definizione agevolata di cui al decreto-legge n. 193 del 2016.

In ogni caso, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in commento).

Sospensione delle controversie

Le controversie definibili non sono sospese automaticamente; per ottenere tale effetto, il contribuente deve fare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni delle norme in esame e, in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Ove entro tale data il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore delle norme in esame) fino al 30 settembre 2017.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. E' possibile impugnare il diniego entro sessanta giorni, dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

Il calcolo dell'Ace alla luce delle novità di cui alla Legge di Stabilità



di Celeste Vivenzi

L'aiuto alla crescita economica (ACE) è un incentivo fiscale introdotto dal D.L. n. 201/2011 che prevede la deduzione dal reddito di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio delle società e degli enti indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del T.U.I.R. (la norma si applica anche alle persone fisiche e alle società di persone in contabilità ordinaria).

Con la legge di Bilancio 2017 le regole di determinazione dell'ACE per i soggetti IRPEF (imprese individuali, Snc e Sas) in regime di contabilità ordinaria sono state "equiparate" a quelle previste per le società di capitali con decorrenza a far data dal periodo d'imposta 2016 ed è stata ridotta l'aliquota utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa al 2,3%, per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, e a "regime" dal 2018 al 2,7% (per il periodo 2016 si applica il 4,75%).

È stata prevista inoltre una nuova disposizione antielusiva, per effetto della quale, per i soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni, gli incrementi netti del patrimonio non rilevano sino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quella registrata nel bilancio 2010 (lo scopo è quello di garantire che gli incrementi patrimoniali derivanti da apporti dei soci o dall'autofinanziamento siano investiti nell'attività produttiva, e non in titoli).

Nota

infine vi è da segnalare quanto contenuto nella manovra economica appena varata dal Governo (Decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017) che prevede quanto segue :

a) viene previsto che l'arco temporale di riferimento dell'incremento patrimoniale sia limitato a cinque esercizi e pertanto le imprese saranno obbligate a versare più imposte rispetto al passato a seguito della riduzione della base di calcolo dell' ACE (ai fini del calcolo ACE non verranno più considerati gli incrementi a decorrere dal 1° gennaio 2011 ma verranno considerati , per il primo anno di applicazione della novità, solo gli incrementi con decorrenza 2013).

E' evidente che in presenza di consistenti incrementi effettuati negli anni 2011 e 2012 le imprese interessate vedranno ridimensionarsi l'agevolazione fiscale e saranno costrette a versare maggiori imposte rispetto al passato (con influenza già sul calcolo dei prossimi acconti 2017).

Come funziona il calcolo dell' ACE

Come noto l'ACE consiste in una detassazione totale di una parte del reddito imponibile, che riguarda i seguenti soggetti :

- le società per azioni; le società a responsabilità limitata; le società in accomandita per azioni; le società cooperative; le società di mutua assicurazione; gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale; le stabili organizzazioni residenti nel territorio dello Stato; le società in nome collettivo in contabilità ordinaria; le società in accomandita semplice in contabilità ordinaria; le imprese individuali in contabilità ordinaria.

Non possono applicare l'ACE le società assoggettate a: Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (se viene perseguita la liquidazione della società).

Nota

In base all'art. 73, comma 3, del TUIR (D.P.R. 917/86), i soggetti residenti all'estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia possono applicare l'agevolazione ACE dal periodo d'imposta in cui acquisiscono la qualifica di soggetto residente.

Le società di comodo, se registrano una variazione patrimoniale rilevante ai fini ACE devono ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio.

Calcolo ACE soggetti IRES

L'aliquota prevista per il calcolo del rendimento nozionale si applica alla differenza tra il patrimonio netto esistente alla fine dell'esercizio al 31/12/2016 (escluso l'utile di esercizio) ed il patrimonio netto esistente al 31/12/2010 (escluso l'utile di esercizio):

Se la deduzione ACE supera il reddito complessivo netto può essere riportata negli esercizi successivi senza limiti di tempo.

Nel novero dei soggetti IRES a cui spetta l'agevolazione rientrano le società di capitali (srl, spa, cooperative ecc.), gli Enti commerciali residenti in Italia e anche le società in liquidazione volontaria o in concordato preventivo.

Nota

Sono esclusi dall'agevolazione gli Enti non commerciali e le società in fallimento, liquidazione coatta o Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi la cui procedura è finalizzata solamente alla liquidazione (spetta l'ACE se lo scopo è il risanamento con la continuità aziendale).

Sono rilevanti ai fini del calcolo:

- ✗ i Conferimenti in denaro o rinuncia crediti (dalla data di versamento);
- ✗ gli Utili accantonati a riserva (dall'inizio dell'esercizio in cui si delibera la destinazione).

Costituiscono conferimenti anche le rinunce dei soci alla restituzione dei crediti verso la società.

Per le società neo-costituite si considera incremento l'intero versamento del Capitale sociale.

Nota

Tra i principali incrementi del Patrimonio netto spiccano le seguenti voci: -utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (riserva legale, riserva statutaria, riserva facoltativa, riserve in sospensione d'imposta, riserva indivisibile L. 904/1977) rilevano nell'esercizio in cui le relative riserve sono formate, cioè nel periodo d'imposta in cui l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio; -conferimenti in denaro (tutti i versamenti effettuati dai soci in c/capitale senza obbligo di restituzione, tutti i versamenti effettuati dai soci a fondo perduto, la rinuncia incondizionata del socio alla restituzione di crediti vantati verso la società); rilevano a partire dalla data del versamento; -gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla "riclassificazione" di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità.

Vanno considerati s seguenti decrementi:

- ⊙ Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo effettuate (da inizio esercizio in cui si sono verificate);
- ⊙ Riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo effettuate.

Nota

Se in presenza di reddito capiente non viene utilizzata tutta l'ACE, la parte di ACE che poteva essere utilizzata è persa.

L' Agenzia delle Entrate ha confermato che gli accantonamenti di utili assumono rilievo fin dall'inizio dell'esercizio in cui è stata assunta la delibera dell'Assemblea ; pertanto anche le eventuali distribuzioni di riserve di utili vanno conteggiate con decorrenza dall'inizio dell'esercizio indipendentemente dalla data in cui l'erogazione avviene.

Tra i principali decrementi del Patrimonio occorre ricordare : - acquisti di partecipazioni in società controllate; -acquisti di aziende e rami d'aziende;-riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate: si considerano nell'esercizio in cui si sono verificati e rilevano per l'intero ammontare (riduzione delle riserve di utili , riduzione di capitale o delle riserve di utili).

Si rammenta che a far data dal 2014 l'ACE può essere anche utilizzato come credito d'imposta, non solo ai fini IRES / IRPEF , ma anche ai fini Irap.

Esempio pratico calcolo ACE Soggetti IRES

Società SRL che alla data del 31 dicembre 2016 presenta i seguenti dati :

- utile 2015 accantonato a riserva Euro 20.000 ;
- in data 30 settembre 2016 è stato effettuato un versamento in conto capitale pari ad euro 60.000.

Ai fini del calcolo dell'incremento ACE rilevano :

- euro 20.000 (utile accantonato a riserva);
- il versamento in conto capitale rileva per giorni 93 (dal 30-9 al 31-12) ovvero $60.000 / 365 \times 93 =$ euro 15.287,67

CALCOLO ACE 2016 : EURO 35.287,67 X 4,75 % = EURO 1.676,16

Calcolo degli acconti 2017

Come previsto dall'articolo 1, comma 553, della Legge 232/2016, la determinazione dell'acconto IRES "relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016" (2017 per i contribuenti "solari") è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le "nuove" aliquote del rendimento nozionale.

Imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria: novità anno 2016

La novità più significativa in materia di ACE disposta dalla Legge 232/2016 riguarda l'applicazione, a decorrere dal 2016, delle regole di calcolo delle società di capitali ai soggetti IRPEF anche alle imprese individuali/società di persone in contabilità ordinaria.

La nuova norma prevede infatti che , per gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità ordinaria , ai fini del calcolo ACE rileva, come incremento del patrimonio anche la differenza fra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010.

In buona sostanza per il calcolo dell'ACE relativo al periodo d'imposta 2016 occorrerà considerare come dato di partenza la citata differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e quello al 31/12/2010 (si ritiene senza tener conto dell'utile di esercizio come per i soggetti Ires) e aggiungere o sottrarre gli eventuali incrementi e decrementi del patrimonio nel 2016.

Anche l'impresa familiare gode dell'agevolazione ACE e, come disposto dalla circola n.12-e dell'Agenzia delle Entrate, l'importo corrispondente al rendimento nozionale spettante deve essere attribuito al titolare e ai collaboratori in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Continua

Nota

A decorrere dal 2016, ai fini dell'ACE non trova più applicazione la formula : patrimonio netto a fine esercizio compreso utile esercizio x aliquota di riferimento in quanto tale normativa è sostituita con quella applicabile dalle società di capitali (differenza tra il patrimonio netto al 31/12/2015 e il patrimonio netto al 31/12/2010 a cui sommare gli incrementi e i decrementi del patrimonio anno 2016).

Si rammenta che la deduzione dal reddito d'impresa non può generare una perdita fiscale o una maggiore perdita fiscale e che , ai fini previdenziali (circolare Inps n.74-2014), la base imponibile INPS è da considerarsi al lordo dell'agevolazione ACE.

Esempio di calcolo ACE ditta individuale

- Patrimonio netto utile ai fini del calcolo euro 200.000
- deduzione ACE euro 200.000 x 4,75 % = euro 9.500
- Reddito impresa euro 49.500

reddito da indicare a RN1 (49.500-9.500) = reddito 40.000

Nota

Le detrazioni familiari a carico , le detrazioni da lavoro autonomo , le detrazioni per canoni locazione vanno applicate tenendo in considerazione il reddito al lordo dell'Agevolazione ACE ovvero euro 49.500 .

Ai fini del calcolo dell'agevolazione ACE spettante è possibile tener conto della eventuale eccedenza ACE 2015 indicata nel modello Unico 2016 da sommare all'eccedenza spettante per il periodo 2016.

I soci delle società di persone o i collaboratori delle imprese familiari dichiarano il reddito di spettanza già al netto dell'agevolazione ACE spettante all'impresa . L'eventuale eccedenza ACE è imputata ai soci in base alle rispettive quote di partecipazione.

Come previsto dall'articolo 1, comma 553, della Legge 232/2016, la determinazione dell'acconto IRES "relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016" (2017 per i contribuenti "solari") è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le "nuove" aliquote del rendimento nozionale.

Ulteriori novità antielusive

Come disposto dal nuovo comma 6-bis all'articolo 1 del D.L. 201/2011 si introduce una disposizione secondo cui, per i soggetti "diversi" dalle banche e dalle imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio al 31/12/2010 (la disposizione trova applicazione dal 2016 per i soggetti "solari" rendendo obbligatorio già per lo scorso anno ricostruire le movimentazioni dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni al fine di rilevare l'eventuale riduzione della base ACE connessa all'incremento delle consistenze degli ultimi 6 anni).

La disposizione, disapplicabile mediante interpello, trova applicazione già dal 2016 e mira a garantire che gli aumenti di capitale derivanti dai soci dell'impresa siano effettivamente investiti nell'attività produttiva.

Super-ACE

È abrogata la disposizione che prevedeva, per le società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE/SEE, un incremento del 40% della base di calcolo dell'ACE (super ACE).

Riporto delle eccedenze ACE nelle operazioni straordinarie

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una serie di modifiche alle disposizioni del TUIR che prevedono l'estensione alle eccedenze ACE delle limitazioni al riporto delle perdite previste in caso di fusioni e scissioni nazionali (articoli 172 e 173 del TUIR) o transfrontaliere (articolo 181 del TUIR) nonché in caso di cessione di partecipazioni (articolo 84 del TUIR).

Nello specifico viene disposto quanto segue :

- casi di trasferimento aziendale : la limitazione del riporto delle perdite (in virtù della quale si esclude il riporto qualora la maggioranza delle partecipazioni venga acquisita da terzi ed entro due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento ovvero si modifichi l'attività effettivamente esercitata) si estende anche alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE;
- procedure che disciplinano la crisi dell'impresa (concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato o procedure estere equivalenti) : la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva non solo per la parte di deduzione che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del TUIR, ma anche per l'eccedenza relativa all'ACE e per gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati indeducibili di cui al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR;
- fusioni/scissioni nazionali o estere : sono estese alle eccedenze di interessi passivi ed alle eccedenze ACE le medesime limitazioni previste per le perdite fiscali.

Vuoi mostrare il tuo studio nei consulenti amici di Commercialista Telematico?

Se sei nostro **abbonato**

potrai inserire il tuo studio nel nostro database: [clicca qui](#) per inviare la richiesta.

Se sei **interessato al servizio**, scopri tutti i [vantaggi dell'Abbonamento a Commercialista Telematico](#).

**CONSULENTI AMICI**

Jobs Act delle professioni: le spese per alberghi e ristoranti superano la detrazione limitata prevista dall'art. 54 del TUIR



di Nicola Forte

Il Senato ha approvato in data 14 maggio in via definitiva il disegno di legge relativo al Jobs act sulle professioni. Non solo il legislatore si è preoccupato di tutelare con maggiore forza la figura del professionista, ma alcune novità assumono rilevanza anche ai fini fiscali risolvendo una serie di problemi che limitavano la deducibilità di taluni costi sostenuti nell'esercizio dell'attività e per tale ragioni inerenti.

Le novità trovano applicazione già con decorrenza dal periodo di imposta 2017. Conseguentemente i professionisti dovranno modificare il piano dei conti e rettificare le prime registrazioni contabili effettuate nell'arco temporale compreso tra l'1 gennaio ed il 30 aprile scorso. La necessità di un intervento "contabile" sarà più chiara illustrando la portata di una delle novità.

L'art. 54 del TUIR prevede, con riferimento a talune tipologie di costi, numerose limitazioni ai fini della deducibilità. Le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%. La medesima misura limitata è prevista per ciò che riguarda le spese alberghiere. Non si tratta, però, dell'unico limite in quanto a consuntivo, al termine dell'esercizio, il professionista potrà considerare in deduzione l'importo così determinato entro il limite massimo del 2% dei compensi percepiti. La parte eccedente non potrà mai essere considerata in deduzione. In pratica trova applicazione un doppio limite. Il primo, quello del 75%, non è mai superabile. L'unica eccezione riguarda le spese sostenute dai lavoratori dipendenti in trasferta. L'applicazione della seconda limitazione non è certa. La verifica della capienza dovrà essere effettuata, ma la limitazione alla deducibilità scatta solo nell'ipotesi in cui venga superato il plafond massimo di spesa.

Ora, il provvedimento approvato definitivamente dal Parlamento, prevede la possibile disapplicazione dei predetti limiti a condizione che il professionista addebiti al committente, analiticamente, gli oneri dei quali intende far valere la deducibilità integrale. Si consideri ad esempio il caso in cui un dottore commercialista effettui una trasferta da Roma a Milano per rappresentare l'impresa cliente davanti la Commissione tributaria. Nell'ipotesi in cui il professionista indichi analiticamente e distintamente nella fattura non solo i compensi, ma anche le spese sostenute per il ristorante e le spese alberghiere, gli oneri anticipati potranno essere considerati in deduzione senza soggiacere alla duplice limitazione del 75% e del 2%.

In pratica il legislatore confida che il controllo di inerenza delle spese sia effettuato dal committente/cliente. Diversamente, qualora i predetti oneri siano stati sostenuti a titolo personale e quindi non siano inerenti l'impresa "rifiuterebbe" il rimborso al professionista.

La soluzione è sicuramente condivisibile ed apprezzabile, ma i professionisti dovranno aggiornare il piano dei conti affinché possano essere utilizzati gli automatismi del software gestionale impiegato ai fini della tenuta della contabilità. In particolare, dovranno essere tenute distinte le spese relative alla somministrazione di alimenti e bevande e le spese alberghiere "generiche", cioè non addebitate, rispetto a quelle che saranno addebitate analiticamente nella fattura emessa nei confronti del cliente.

La prima categoria di spese sarà sottoposta ai limiti di deducibilità precedentemente indicati. Invece la seconda

Continua

categoria di oneri sarà deducibile senza alcun limite percentuale. Con riferimento alle operazioni già contabilizzate il professionista dovrà effettuare un'analisi di merito verificando, sia pure ex post, l'ammontare addebitato analiticamente al cliente e riclassificando gli oneri come spese deducibili integralmente.

A seguito della novità normativa è anche possibile, sia pure d'accordo con il cliente, che il professionista emetta un'ulteriore fattura recante la mera indicazione dei predetti oneri. L'addebito dovrà essere assoggettato ad Iva e se il pagamento viene effettuato da un sostituto di imposta si applicherà la relativa ritenuta d'acconto. Dal punto di vista squisitamente fiscale le somme addebitate, anche se indicate distintamente, assumono correttamente la qualificazione di compensi da indicare in corrispondenza del primo rigo del quadro RE del Modello di dichiarazione dei redditi.

Software



CALCOLO IRES - IRAP PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI AGGIORNATO 2017 PER REDDITI 2016

di Maria Vittoria Pegoli

Anche per il 2017 proponiamo (a grande richiesta dei nostri utenti) un utilissimo software in Excel per elaborare il calcolo delle imposte IRES ed IRAP dovute dalle società di capitali per l'anno 2016. Il file di simulazione del calcolo delle imposte prevede già tutte le specifiche del prossimo modello REDDITI 2017 (ex UNICO) e può essere utilizzato per stimare i "DEBITI TRIBUTARI" nei bilanci in fase di elaborazione ed approvazione. Uno degli adempimenti più ostici in sede di chiusura di bilancio è quello di calcolare con precisione le imposte di competenza con anticipo rispetto alla compilazione ed invio del modello dichiarativo. In particolare il file incorpora il foglio di calcolo del ROL, dell'ACE e della deduzione IRAP da IRES conseguente.

Jobs Act: spese di formazione deducibili al 100%

di Giovanna Greco

Con l'approvazione definitiva (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) del c.d. **Jobs Act del lavoro autonomo**, le spese di formazione sostenute dai lavoratori autonomi e professionisti già nel corso dell'anno 2017 diventano integralmente deducibili entro un limite annuale stabilito in Euro 10.000,00.

Le spese di formazione sono individuabili in tutti i costi che il lavoratore autonomo ed il professionista, sostiene per:

- ✘ l'iscrizione a Master;
- ✘ Partecipazione a corsi di formazione;
- ✘ Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
- ✘ Iscrizione a convegni e congressi.

La modifica normativa è contenuta nell'art. 9 del Ddl, e pertanto, una volta entrata in vigore tale modifica, l'art. 54 del TUIR risulterà così novellato:

*“Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, **comprese quelle di viaggio e soggiorno**”.*

Il medesimo provvedimento contiene altresì ulteriori misure fiscali di interesse per i lavoratori autonomi consistenti nella previsione della integrale deducibilità:

- ⊙ delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente entro il limite annuo di 5.000 euro
- ⊙ degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Inoltre, viene prevista la deducibilità delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e **addebitate analiticamente in capo al committente**.

Restano invece soggette alle previgenti limitazioni (deducibilità del 75% ed in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande non riconducibili a riaddebiti al committente o a spese sostenute in occasione di attività formative.

Le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017”, per cui saranno operative con riguardo alle spese sostenute nel corso del 2017 da valutare per la predisposizione della dichiarazione dei redditi 2018.

	Tipologia di spesa	Percentuale deducibilità	Limite
Ante modifica	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.	50%	nessuno
Post modifica	Spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.	100%	€ 10.000
	Spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, erogati dagli organismi accreditati.	100%	€ 5.000,00
	Spese sostenute per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà	100%	nessuno



 **contabile**
telematico
software



**CAMBIA PROGRAMMA
UNA VOLTA PER TUTTE**



Nuovo orientamento giurisprudenziale sull'assegno divorzile

di Maria Liso

La Suprema Corte, con l'ultima pronuncia del 2017 n. 11490, supera la concezione precedente di assegno divorzile quale **obbligo** a carico dell'ex coniuge ed **interpreta letteralmente** l'art. 5 della Legge sul Divorzio (L. 898/1970) nella parte in cui, al comma 6, prevede *"l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive"*.

La Corte a Sezioni Unite afferma che tale pronuncia ha *"lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto"*.

Alla luce di ciò è possibile affermare che il Tribunale adito, per disporre positivamente dell'assegno divorzile previsto dalla Legge 898, debba seguire una precisa trafila ossia:

- ✖ deve verificare, in un primo tempo (c.d. fase dell'an debeat, informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi quali "persone singole", ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o no, del diritto all'assegno di divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente) se la domanda dell'ex coniuge soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), con esclusivo riferimento all'indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali "indici" del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo e della stabile disponibilità di una casa di abitazione. Questa prima fase attiene esclusivamente alla persona dell'ex coniuge richiedente l'assegno come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale
- ✖ in secondo luogo deve "tener conto" (nella c.d. fase del quantum debeat - informata al principio della «solidarietà economica» dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" economicamente più debole (artt. 2 e 23 della Costituzione), dalla determinazione dell'assegno al quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, in base a tutti gli elementi indicati dalla norma («... condizioni dei coniugi, ... ragioni della decisione, ... contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, ... reddito di entrambi...»), e "valutare" tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio», al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; quindi, solo in questa seconda fase è legittimo procedere ad un "giudizio comparativo" tra le rispettive "posizioni" personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi, secondo gli specifici criteri dettati dall'art. 5, c. 6, della legge n. 898 del 1970.

Continua

Riferimenti normativi**Articolo 5 – Legge n. 898/1970**

1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accerta la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.
2. La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
3. Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
4. La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una delle parti.
5. La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può ai sensi dell'art. 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
7. La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione.
8. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
9. I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valutando, se del caso, anche della polizia tributaria.
10. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
11. Il coniuge, al quale non spetti l'assistenza sanitaria per nessun altro titolo, conserva il diritto nei confronti dell'ente mutualistico da cui sia assistito l'altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze.

Coniugi separati: le regole fiscali



di Gianfranco Antico

Come è noto, i contribuenti possono dedurre dal reddito gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, e di divorzio, con esclusione della quota di mantenimento dei figli, ex art. 10, c. 1, lett. c, del TUIR.

Tale norma prevede che sono deducibili dal reddito complessivo, *“gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”*.

Specularmente, detti assegni periodici costituiscono per il coniuge che ne beneficia redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e *“si presumono percepiti, salvo propria contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli”* (artt. 50, c. 1, lett. i, e 52, c. 1, lett. c, del Tuir).

E' necessario, altresì, l'indicazione in dichiarazione del codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.

Gli assegni periodici sono deducibili nella misura in cui risultano dal provvedimento dell'autorità giudiziaria .

Di fatto, i requisiti necessari, che devono sussistere, per dedurre i costi, sono i seguenti:

- deve essere intervenuta la separazione legale ed effettiva, ovvero lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di separazione di fatto, l'eventuale corresponsione volontaria di assegni non fa sorgere alcun diritto alla deduzione);
- la somma corrisposta deve essere pari a quella determinata dal giudice;
- deve trattarsi di somme corrisposte periodicamente.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988). La quota-parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Vediamo, quindi, le indicazioni di prassi fornite dalla Entrate nella maxi circolare n.7/2017, che richiamando i precedenti di prassi, costituisce un vero e proprio manuale.

Indicazioni di prassi richiamate

R.M. n. 448/2008

Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell'assegno dovuto all'altro coniuge. Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell'assegno di mantenimento

[Continua](#)



Anno 2017 ▼

Numero 5 ▼

Maggio ▼

Sezione ▼

Imposte dirette

R.M. n. 157/2009	Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all'ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore
C.M. n.17/2015 (risposta 4.1)	E' deducibile anche il cd. "contributo casa", ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del contributo casa, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, può essere determinato per relationem' qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l'obbligo di pagamento dell'importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all'immobile a disposizione dell'ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l'immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
C.M. n.7/2017	Sono deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell'assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all'ex coniuge, nel caso in cui dalla sentenza di separazione risulti che l'altro coniuge non abbia rinunciato all'assegno di mantenimento.

Assegni una tantum

La deduzione non spetta per le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.1).

In ordine agli assegni *una tantum* ricordiamo che essi sono sempre stati ritenuti in deducibili; in senso favorevole alle Finanze si segnala la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Trib., Sent. n. 16462 del 3 maggio 2002, dep. il 22 novembre 2002, che ha ritenuto in deducibile l'assegno di divorzio *una tantum*, in quanto liberamente concordato dai coniugi per definire una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, rendendo così non più rivedibili le condizioni pattuite (crf. per tutti ordinanza n. 383/2001 della Corte Costituzionale che ha messo la parole fine alle *querelle*, dal momento che l'assegno versato una tantum ha natura patrimoniale e non reddituale).

In senso conforme va registrata la R.M. n. 153/E dell'11 giugno 2009, che ha risposto ad una stanza di interpello, concernente l'interpretazione dell'art. 10, c. 1, lett. c, del Tuir.

Continua



R.M. n.153/2009

Quesito:

L'istante fa presente di essersi separato dalla moglie nel 1998 e di corrispondere alla stessa un assegno di mantenimento mensile di X euro, come previsto dal provvedimento provvisorio dell'autorità giudiziaria. In relazione ai versamenti periodici dell'assegno di mantenimento, l'istante ha sempre beneficiato della deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, c. 1, lett. c, del Tuir. Il contenzioso consensuale per il divorzio, iniziato nel 2007, potrebbe concludersi con una sentenza che preveda in capo all'istante l'obbligo di versare al coniuge un assegno mensile, o collegato ad altra cadenza periodica, per un periodo di tempo definito (es: 5.000 euro per ventiquattro mesi). L'istante chiede di sapere se anche tali assegni possano essere dedotti dal reddito complessivo, rilevando che con circolare 12 giugno 2002, n. 50/E, p. n. 3.1, l'amministrazione finanziaria ha precisato che la deduzione dal reddito complessivo prevista per gli assegni periodici corrisposti al coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, non spetta nell'ipotesi in cui il versamento sia effettuato in unica soluzione. "Sulla base di quanto riportato sopra, sembrerebbe quindi che solo le somme corrisposte al coniuge in unica soluzione non possano essere dedotte dal reddito complessivo". Premesso ciò, l'istante ritiene che, qualora la sentenza di divorzio preveda a suo carico l'obbligo di versare al coniuge, entro un determinato arco temporale, degli assegni con cadenza periodica, tali assegni possano essere dedotti dal reddito complessivo.

Soluzione:

Le Entrate, prendono le mosse dal dettato normativo specifico, secondo cui l'art. 5, c. 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74. Osserva l'Agenzia che la possibilità di disciplinare gli interessi economico-patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio ha riflessi sul piano fiscale in quanto in ragione della forma di regolamentazione prescelta l'assegno "assume natura reddituale e, conseguentemente, diventa fiscalmente rilevante l'onere sopportato dal coniuge che lo eroga". Il legislatore, rileva l'Agenzia, "nell'assimilare gli assegni in questione ai redditi di lavoro dipendente ha tenuto conto del fatto che gli stessi sono corrisposti con cadenza periodica e, come tali, assimilabili al pagamento di una retribuzione stabilita a tempo e potenzialmente vitalizia. Ciò pur in assenza di un collegamento con una prestazione lavorativa. Non hanno natura reddituale, invece, gli assegni corrisposti in unica soluzione, i quali rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi. Per detti assegni, non è prevista alcuna tassazione in capo al beneficiario, né alcuna deduzione per il soggetto che li corrisponde". Le Entrate, quindi, riprendono l'ordinanza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2001, n. 383, e la successiva ordinanza 29 marzo 2007, n. 113, che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del Tuir nella parte in cui non prevede la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini dell'Irpef, dell'assegno corrisposto al coniuge in unica soluzione, questione alla quale risulta connessa la tassazione dell'assegno in capo al percipiente. Per le Entrate, la particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione a tantum dell'ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge, rilevata dalla Corte Costituzionale per dichiarare immune dal vizio di irragionevolezza la scelta del legislatore tributario, ritiene "che permanga anche nell'ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una successiva domanda di contenuto economico". La possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di risolvere definitivamente ogni rapporto tra i coniugi "e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo". Ne consegue che, nel caso in esame, qualora ricorra la predetta condizione, il coniuge erogante non potrà beneficiare della deduzione dal reddito imponibile di cui all'art. 10, c. 1, lett. c, del Tuir.

Inoltre, la deduzione non spetta per le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell'assegno di mantenimento, nel caso in cui l'altro coniuge abbia comunque rinunciato all'assegno di mantenimento (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 3.2).

Beni esteri nel modello REDDITI 2017

di Gianfranco Costa

Dal punto di vista grafico il quadro RW non presenta nessuna novità rispetto allo scorso anno. Al contrario, dal punto di vista sostanziale vi sono due novità riferite alla modalità di compilazione:

la prima, inserita dal D.L. n. 93/2016 a mezzo della quale è previsto che, con riferimento agli immobili, se non vi sono modifiche rispetto allo status giuridico o economico, è possibile evitare di inserire i dati di tale bene. Ma, come ben si comprende, dal momento che il modello andrà compilato per esporre l'IVIE, si ritiene anacronistico tralasciare i dati del fabbricato cui la patrimoniale si riferisce;

la seconda riguarda il campo 18. Infatti, dove nel passato tale casella andava barrata qualora il bene non producesse reddito da dichiarare o lo producesse nelle annualità seguenti, da quest'anno andrà indicato mediante apposito codice i quadri nei quali i redditi di tale bene sono stati esposti o, sempre con un codice, che il bene non produce redditi o li produrrà in futuro.

Di assoluta importanza è la sua compilazione al fine di evitare il gravoso, anche se ridotto rispetto al passato, sistema sanzionatorio che si diversifica a seconda del Paese nel quale i beni sono detenuti. Infatti, qualora i beni siano in Paesi white list o cooperanti, la sanzione da calcolare sul valore dei beni esteri va da un minimo del 3% ad un massimo del 15%; diversamente, se i beni sono presenti negli altri Paesi con i quali non c'è cooperazione amministrativa, la sanzione raddoppia e va da un minimo del 6% ad un massimo del 30%.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVIE)	
9	10	11	12	13			
,00		,00	,00	,00			,00
RW1	Credito d'imposta	IVAFE dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio
	14	15	16	17	18	19	20
	,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori			
21	22		23		24		<input type="checkbox"/>

Come accadeva anche nel precedente anno, il quadro RW va utilizzato anche al fine di calcolare le imposte patrimoniali sui beni detenuti all'estero, l'IVIE per gli immobili, l'IVAFE per le attività finanziarie.

Come per il passato, la funzione della casella 20 ha solamente lo scopo, tramite la sua barratura di indicare all'Amministrazione che il bene è stato esposto nel quadro RW solo a fini di monitoraggio. È il caso, ad esempio, del delegato anche al prelievo su un conto corrente estero o del nudo proprietario del bene; quando cioè non risulta dovuta alcuna imposta patrimoniale estera.

La casella 24, introdotta già l'anno passato, serve ad informare l'Agenzia delle Entrate che vi sono più di due comproprietari del bene.

Continua



Obblighi di monitoraggio dei contribuenti

L'ambito soggettivo è immutato rispetto al vecchio quadro RW: dunque bisogna sempre ricordarsi che l'adempimento riguarda i residenti in Italia, non i cittadini italiani. Pertanto, tutti gli stranieri residenti in Italia devono essere allertati circa la necessità del monitoraggio. È stato però esteso l'ambito dei soggetti obbligati agli adempimenti di monitoraggio fiscale a coloro che sono considerati "titolari effettivi".

Nel ripercorrere gli esoneri di tipo soggettivo, la Circolare n. 38/E/2013 precisa che sono da includere nell'ambito soggettivo del monitoraggio gli Enti di previdenza obbligatoria (Casse professionali) istituiti nelle forme di associazione o fondazione in quanto non rientranti tra gli Enti pubblici.

Questi ultimi, infatti, sono esclusi da tale obbligo dichiarativo, unitamente agli Enti commerciali, alle società, siano esse società di persone (sas, snc, società di fatto) o società di capitali (S.p.A., Sapa, società cooperative), ad eccezione delle società semplici.

Altro aspetto di rilievo riguarda gli OICR istituiti in Italia che, sebbene considerati Enti non commerciali, sono esclusi anch'essi dal monitoraggio, considerato che gli investimenti da essi detenuti non sono produttivi di redditi imponibili (articolo 73, comma 5-quinquies del TUIR).

Le medesime considerazioni valgono per i fondi immobiliari, soggetti che godono anch'essi di un regime fiscale di non imponibilità (articolo 6 del D.L. n. 351/2001).

A livello di esclusione dall'adempimento oggi il provvedimento prevede l'esonero solo per le persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per organizzazioni internazionali o in zone di frontiera, fintanto che il lavoratore presta la propria attività all'estero.

L'esonero è riconosciuto per l'intero periodo d'imposta qualora l'attività lavorativa all'estero sia svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo e, nel caso di rientro in Italia, a condizione che il lavoratore trasferisca le attività detenute all'estero entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero.

Tra le persone fisiche sono peraltro ricomprese anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, peraltro indipendentemente dal tipo di contabilità adottata.

Il requisito è rappresentato, di fatto, dalla detenzione di attività, finanziarie e/o patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

In presenza di più diritti reali, quale il caso della nuda proprietà in capo ad un soggetto e dell'usufrutto in capo ad un altro soggetto, entrambi (usufruttuario e nudo proprietario) sono tenuti all'adempimento delle norme sul monitoraggio.

Identico discorso vale per le attività, finanziarie o patrimoniali, che siano in comunione o cointestate fra due o più soggetti: ciascun intestatario, infatti, è tenuto all'obbligo di compilazione del quadro RW (indicando l'intero valore delle attività e la percentuale di possesso).

In sostanza devono attenersi agli obblighi di monitoraggio fiscale non solo i titolari, ma anche coloro che abbiano la disponibilità, o la possibilità di movimentazione, delle attività detenute all'estero. È questo il caso del soggetto che possieda la delega di firma per operazioni quali il prelievo e non soltanto la mera possibilità di operare per conto dell'intestatario.

Oltre ai casi pratici suddetti, sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW anche nel caso in cui le attività estere siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona (ex articolo 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973), attraverso una intestazione "formale" a fiduciarie estere, trust o soggetti esteri fittiziamente interposti che, tuttavia, celano l'effettiva disponibilità di altri soggetti. Continuano invece ad essere esonerati dagli obblighi di monitoraggio fiscale gli Enti commerciali, le società di persone (ad eccezione unicamente

[Continua](#)

delle società semplici) e le società di capitali.

Il nuovo concetto di titolare effettivo

Una delle novità più rilevanti del nuovo monitoraggio fiscale dei contribuenti riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina che è stato ampliato ancora nel 2013. Sono, infatti, obbligati alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli Enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia (dunque i medesimi soggetti previsti dalla normativa previgente), non soltanto quando i medesimi soggetti sono possessori diretti degli investimenti e attività, ma anche quando risultano essere i "titolari effettivi" di tali attività.

La Circolare precisa che, sebbene la nozione del "titolare effettivo" sia stata mutuata dalla disciplina dell'antiriciclaggio – e a questi ultimi fini tale nozione si riferisce esclusivamente alla persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il veicolo societario o altra entità giuridica, quali trust e fondazioni – per il monitoraggio fiscale si considera tale non solo la persona fisica, ma anche l'Ente non commerciale e la società semplice ed equiparata che soddisfa i requisiti del possesso o controllo (il requisito del controllo si ritiene soddisfatto, nel caso di società, se la percentuale di partecipazione al capitale sociale corrisponde al 25% più uno, mentre nel caso delle altre entità diverse dalle società, in presenza di beneficiari del 25% o più del patrimonio o del controllo sul 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica), sempre secondo la normativa antiriciclaggio, del veicolo interposto realmente e che detiene gli investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria.

Sul fronte dell'interposizione fittizia resta, infatti, confermato quanto già sostenuto in precedenza dall'Amministrazione Finanziaria, ossia che, in presenza di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere attribuito al socio o al beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo.

Al verificarsi dello status di "titolare effettivo", l'obbligo di monitoraggio varia a seconda che l'investimento o l'attività estera sia detenuta per il tramite di società o di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e istituti giuridici quali i trust.

Nel primo caso, l'Agenzia precisa che l'obbligo di monitoraggio riguarda il valore della partecipazione nella società qualora residente in un Paese collaborativo (per Stati o territori collaborativi si devono intendere quelli che assicurano comunque la possibilità di un controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria italiana da attuare tramite lo strumento dello scambio di informazioni. Si tratta non soltanto dei Paesi o territori inclusi nella white list ma anche dei Paesi che, pur non inclusi nella white list, prevedono un adeguato scambio di informazioni tramite una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito, uno specifico accordo internazionale o con cui trovano applicazione disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa), oltre all'indicazione della percentuale di partecipazione.

Se invece la partecipazione è in una società residente in un Paese non collaborativo, si deve seguire l'approccio del look through, in base al quale si supera la mera titolarità dello strumento finanziario partecipativo per dare rilevanza, nel quadro RW, al valore dei beni all'estero del soggetto "controllato". Detto approccio deve essere adottato fino a quando nella catena partecipativa sia presente una società localizzata nei suddetti Paesi e sempreché risulti integrato il controllo secondo la normativa antiriciclaggio.

Nel secondo caso, ossia nelle fattispecie di titolarità effettiva del contribuente per il tramite di entità giuridiche diverse dalle società, quali fondazioni e trust, si applica sempre l'approccio del look through, a prescindere dalla residenza dell'entità giuridica. Più precisamente, per dette entità rileva la residenza sia in Italia sia all'estero, sempreché le medesime entità detengano investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria. Il "titolare effettivo" del trust deve indicare, nel quadro RW, il valore complessivo delle attività estere che l'entità

Continua

giuridica “controllata” detiene direttamente e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e fintantoché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.

Con riferimento alle partecipazioni in organismi collettivi del risparmio (OICR), la Circolare evidenzia che non rilevano, ai fini dell’individuazione del “titolare effettivo”, le partecipazioni ad OICR istituiti in Italia che effettuano investimenti all’estero, ma esclusivamente quelle in organismi di diritto estero. In quest’ultima ipotesi, ai fini del monitoraggio, si seguono i medesimi criteri stabiliti per il “titolare effettivo” di società estere.

I casi di esonero oggettivo

In merito all’esonero oggettivo di compilazione del quadro RW, è ora previsto che non devono essere indicate le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tali attività siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Rispetto alla normativa previgente, non è più sufficiente che i flussi finanziari e i redditi delle attività oggetto di monitoraggio siano stati riscossi per il tramite di intermediari residenti, essendo ora stabilito che l’esclusione da monitoraggio è subordinato anche all’applicazione del prelievo da parte del soggetto che interviene nella riscossione dei predetti flussi (come meglio chiarito di seguito).

Nel caso in cui le attività finanziarie e patrimoniali non abbiano prodotto, nel corso del periodo d’imposta reddito l’esonero dalla compilazione del quadro RW spetterà a condizione che le attività siano affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente, anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito. In tale ipotesi, all’intermediario è, infatti, conferito l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento e il pagamento dei relativi proventi. In mancanza di tale affidamento – che non può consistere in una prestazione di tipo occasionale, ma richiede l’instaurazione di un rapporto duraturo con l’intermediario – ricade sul contribuente l’obbligo di indicare le consistenze delle attività nel quadro RW, evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere.

Viene chiarito, infine, che l’esonero compete anche con riferimento ai beni di cui il contribuente risulti “titolare effettivo” ai sensi della normativa antiriciclaggio, sempreché la partecipazione nella società estera o nell’entità giuridica, per il cui tramite ricopre detto status, sia amministrata o gestita da intermediari residenti.

Ambito oggettivo

Come noto, i contribuenti residenti devono indicare le attività estere di natura finanziaria e patrimoniale, se detenute nel periodo d’imposta.

In un primo momento la norma ha previsto che tale obbligo fosse vigente a prescindere dall’importo, anche essere minimo, delle attività finanziarie e patrimoniali possedute nel periodo di imposta soggetto a monitoraggio.

Infatti posteriormente all’approvazione della Legge n. 97/2013, oltre all’eliminazione dell’obbligo di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW del modello UNICO, era stata anche eliminata la soglia di euro 10 mila, rilevante ai fini dell’esonero dalla compilazione della sezione del quadro RW relativa al monitoraggio fiscale.

Tale previsione di assenza di importo minimo è stata recentissimamente modificata in sede di conversione in Legge del D.L. n. 4/2014, reinserendo il limite minimo di euro 15.000, ma unicamente in relazione ai depositi ed ai conti correnti bancari.

In sintesi l’esonero dall’obbligo di monitoraggio riguarderà, a partire dall’anno d’imposta 2013, esclusivamente i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso

[Continua](#)

dell'anno non sia superiore a euro 15 mila.

In sostanza dalla semplificazione risultano escluse le altre attività finanziarie e patrimoniali.

È inoltre importante ricordare che, ai fini dell'esonero dalla disciplina del monitoraggio fiscale, non si dovrà più tenere conto dell'ammontare complessivo degli investimenti detenuti al termine del periodo d'imposta, ovvero dell'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, ma esclusivamente del valore massimo complessivo raggiunto dal conto nel corso dell'anno.

Gli investimenti

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia. Queste attività vanno sempre indicate nel quadro RW indipendentemente dall'effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo, dovranno essere indicati gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia. Le attività patrimoniali detenute all'estero andranno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza. Andranno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

Vengono considerati "detenuti all'estero", ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

Le attività finanziarie

In materia non si annoverano variazioni rispetto al passato. Per attività estere di natura finanziaria si intendono tutte le attività da cui derivano, o possano derivare, redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera. Inoltre è fondamentale il concetto di "detenzione all'estero" al di là della nazionalità o meno dell'attività finanziaria in sé. A tal fine si segnala che è obbligatorio il rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale anche qualora le attività finanziarie siano immesse in cassette di sicurezza presenti all'estero. In parziale deroga al concetto di detenzione all'estero, ma con chiare finalità antielusive, si ricorda che devono comunque essere indicate nel quadro RW le attività finanziarie estere, anche se detenute in Italia, ma al di fuori del circuito degli intermediari residenti.

A titolo esemplificativo, dovranno essere indicate:

- ✘ attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- ✘ contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- ✘ contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- ✘ metalli preziosi detenuti all'estero;
- ✘ diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- ✘ forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed Enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;

Continua

- ✘ le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano al quale sia conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- ✘ le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- ✘ le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- ✘ le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- ✘ i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (c.d. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero andranno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'obbligo di monitoraggio sussiste in ogni caso anche se l'IVAFE non è dovuta in quanto il valore medio di giacenza annuo risultante degli estratti conto e dai libretti non è superiore a euro 5.000,00 ovvero è dovuta in misura fissa.

Le attività patrimoniali

Sul fronte della definizione di attività patrimoniali, sostanzialmente, non vi sono state modifiche, in quanto gli investimenti soggetti all'obbligo del monitoraggio fiscale sono rappresentati da beni patrimoniali collocati all'estero che siano suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

(per esempi pratici di compilazione ed ulteriori approfondimenti consulta il "Quaderno settimanale del Commercialista Telematico a cura di Gianfranco Costa, n.18 del del 8/5/2017)

Compensazioni “senza pace”, tra Giurisprudenza e Legislatore



di Valeria Nicoletti

Con l'art. 3, Decreto 24 aprile 2017, n. 50, non ancora convertito, il Legislatore ha portato da quindicimila euro a cinquemila la soglia per l'apposizione del visto di conformità ai fini delle compensazioni orizzontali.

La norma non ha mancato di suscitare polemiche e da più parti si è già chiesto l'abrogazione della stessa poiché renderà troppo oneroso per tutti (professionisti e conseguentemente imprese) la gestione del recupero dei crediti fiscali, anche Iva.

Questa norma, inoltre, si inserisce nel complesso tema delle compensazioni dove la normativa è andata con il tempo inasprendosi, introducendo una serie di limiti e tetti che spesso hanno reso difficoltoso l'utilizzo di un istituto, nato non certo “come un'agevolazione” per il contribuente, ma per sopperire ai cronici ritardi nel rimborso dei crediti di imposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

In questo panorama, si inseriscono recenti sentenze di merito e della Corte di Giustizia.

Il limite annuale previsto per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva, secondo la Commissione Tributaria Regionale del Veneto⁽¹⁾, sarebbe contrario alla normativa comunitaria e il giudice interno è tenuto a disapplicarlo.

L'Agenzia emetteva nei confronti di una società un atto impositivo contestando l'utilizzo in compensazione del credito Iva oltre il limite annuale con conseguente recupero dei maggiori importi “asseritamente” utilizzati, oltre a interessi e sanzioni.

Il contribuente impugnava l'atto impositivo lamentando, in primis che non vi era stato alcun eccesso di compensazione, e soprattutto che il limite annuale alla compensazione orizzontale del credito Iva era contrario alle norme europee.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza⁽²⁾ riteneva, al contrario, che la fattispecie avesse comportato un versamento inferiore al dovuto e un tardivo adempimento con danno all'erario, restando comunque, attratta nella previsione sanzionatoria della norma, superando le contestazioni del contribuente condannando lo stesso al pagamento delle spese di giudizio.

La Commissione Regionale, invece, accogliendo la tesi del contribuente, affermava che secondo la Corte di Giustizia⁽³⁾ la norma di uno Stato membro che non permettesse un'immediata fruizione, anche tramite compensazione, della totalità del credito Iva, stabilendo un limite massimo costringendo così al riporto della differenza negli esercizi successivi, viola la direttiva Iva.

Secondo questa impostazione, il Giudice Tributario deve disapplicare la norma, e quindi il limite alla compensazione orizzontale del credito Iva, avendone l'Agenzia invocato giudizialmente gli effetti.

In modo conforme, si erano già espresse la Commissione Regionale dell'Abruzzo, sez. 5, n. 45 del 6 giugno 2012, confermando la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila, nonché la Commissione Regionale di Milano, sez. 30, n. 3047 del 12 maggio 2014.

Si deve tener conto, però, che la stessa Corte di Giustizia è ritornata sulla questione proprio a seguito di una richiesta di interpretazione della normativa comunitaria della Commissione Tributaria Provinciale di Torino.

Continua



Nella sentenza 16 marzo 2017, causa C-211/16, la Corte ricorda che la libertà di cui dispongono gli Stati membri, ai sensi della formulazione stessa dell'articolo 183 della direttiva IVA, nello stabilire modalità di rimborso di un'eccedenza di IVA non comporta che dette modalità siano dispensate da qualsivoglia controllo riguardo al diritto dell'Unione⁽⁴⁾.

Queste modalità non possono ledere il principio di neutralità fiscale, facendo gravare sul soggetto passivo, in tutto o in parte, l'onere dell'IVA. **In particolare, esse devono consentire al soggetto passivo di recuperare, in condizioni adeguate, la totalità del credito risultante da un'eccedenza di IVA.** Ciò implica che il rimborso sia effettuato, entro un termine ragionevole, mediante pagamento in denaro liquido o con modalità equivalenti, e che, **in ogni caso, il sistema di rimborso adottato non debba far correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo.**

Nell'esaminare il caso, la Corte constata che l'ordinanza di rinvio e i documenti del procedimento nazionale non consentono di stabilire chiaramente se si abbia utilizzato un credito IVA, per cui la valutazione viene fatta "in astratto".

Nelle proprie difese, l'Amministrazione Finanziaria e il Governo Italiano, affermano che il limite alla compensazione, previsto all'articolo 34, primo comma, della legge n. 388/2000, è giustificato dalla lotta all'evasione fiscale. Infatti, il versamento in compensazione di imposte e contributi può facilmente prestarsi a pratiche evasive, poiché esso è un adempimento che rileva direttamente in fase di riscossione, mentre il modello di versamento è privo di documenti a supporto dell'esistenza del credito. Il carattere fittizio di talune operazioni potrebbe essere eventualmente accertato solo dopo vari anni, nel corso dei quali il contribuente avrebbe modo di compensare e, in ipotesi, di abbattere totalmente i propri debiti per imposte dirette. La limitazione dell'importo della compensazione servirebbe per l'Erario a circoscrivere entro limiti ragionevoli la portata del potenziale danno che lo Stato potrebbe subire in conseguenza di comportamenti illeciti dei contribuenti.

A tale riguardo, la Corte ricorda in sentenza che *"è vero che gli Stati membri hanno un legittimo interesse ad intraprendere azioni volte a proteggere i loro interessi finanziari e che la lotta contro ogni possibile evasione, elusione e abuso è un obiettivo riconosciuto e promosso dalla direttiva IVA"*; tuttavia, essa ribadisce che *"conformemente al principio di proporzionalità, gli Stati membri devono far ricorso a mezzi che, pur consentendo di raggiungere efficacemente tale obiettivo, pregiudichino il meno possibile gli obiettivi e i principi stabiliti dalla normativa dell'Unione, quale il principio fondamentale del diritto alla detrazione dell'IVA [NdR il grassetto è ad opera di chi scrive] (sentenza del 18 ottobre 2012, Mednis, C-525/11, EU:C:2012:652, punto 32 e giurisprudenza ivi citata)"*.

Pertanto, *"la limitazione della compensazione non appare, a prima vista, [NdR il grassetto è ad opera di chi scrive] una misura inadeguata, in considerazione della facilità d'esercizio di tale compensazione, che può riguardare debiti di importi considerevoli e di natura diversa, anche nei casi in cui non si sia potuta verificare l'esistenza del credito IVA"*.

Nel procedimento principale, per stessa ammissione della Corte, i diversi elementi del fascicolo non consentono di valutare se la controversa limitazione della compensazione sia necessaria e permetta di raggiungere efficacemente l'obiettivo della lotta all'evasione fiscale, tenuto conto della frequenza e della portata di una siffatta evasione nonché dell'importo del massimale determinato dalla legge, e se tale limitazione pregiudichi gli obiettivi e i principi stabiliti dalla normativa dell'Unione in materia di IVA, tenuto conto di tutte le possibilità di rimborso contemplate dalla normativa italiana.

Se è vero che spetta alla Corte di Giustizia interpretare il diritto dell'Unione al fine di dare delucidazioni al giudice del rinvio, è quest'ultimo, il solo competente sia per interpretare il diritto nazionale sia per constatare e valutare i fatti di cui alla controversia principale, a dover verificare concretamente se la normativa nazionale rispetti il

Continua

principio di proporzionalità.

Pertanto, il tutto dovrebbe essere esaminato nell'ambito del quadro normativo complessivo previsto dall'ordinamento italiano.

Di conseguenza, per rispondere alla questione la Corte dichiara che *“l'articolo 183, primo comma, della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita la compensazione di taluni debiti tributari con crediti IVA a un importo massimo determinato, per ogni periodo d'imposta, a condizione che l'ordinamento giuridico nazionale preveda comunque la possibilità per il soggetto passivo di recuperare tutto il credito IVA entro un termine ragionevole.”*

Orbene, appare evidente che alla luce delle conclusioni della Corte, gli ultimi interventi legislativi, se confermati, non potranno non essere valutati dai Giudici, visti i nuovi oneri, anche finanziari introdotti che vanno ad incidere anche sul recupero del credito IVA.

Se fosse confermata l'illegittimità della soglia del limite annuale della compensazione orizzontale, per contrasto con la normativa comunitaria IVA, ci troveremmo di fronte ad un sistema sfalsato in base al credito utilizzato.

L'art. 3 del Decreto 24 aprile 2017, n. 50 giunge a distanza di pochi mesi e con provvedimenti di segno opposto a quanto previsto dall'art. 7-quater, comma 32, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge. 1 dicembre 2016 n. 225 che ha elevato a € 30.000 il limite ex art. 38 bis, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In caso di un mancato ripensamento, come da più parti osservato, il Governo dovrebbe, in ogni caso, quantomeno valutare di rimborsare ai contribuenti virtuosi gli oneri del visto al pari di quanto, suo malgrado, si è trovato costretto a fare per il costo delle fidejussioni dei rimborsi Iva al fine di chiudere la procedura d'infrazione comunitaria n. 2013/4080.

Note

- (1) Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sez. 5, sentenza 19 gennaio 2017, n. 136.
- (2) Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, sez. 1, sentenza n. 484/2015.
- (3) Cause C-78/00, C-25/07 e C-274/10.
- (4) Sentenza del 18 ottobre 2012, Mednis, C-525/11, EU:C:2012:652, punto 23 e giurisprudenza ivi citata.



VOCI DAL FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.



Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: I dubbi sul rigo VP9

Ubaldoer

Al rigo vp9 credito iva va inserita la differenza tra credito iva 2016 e quanto compensato nel 2017?

Enrico

Si, va inserito il credito utilizzabile ancora in compensazione intra-tributo.

Catia71

Secondo me dipende...non precisi di che mese parli. Le istruzioni dicono di indicare al netto degli utilizzi ma nel caso di credito già indicato di storni. Come sottintendere che bisogna rappresentare periodo per periodo. Come dire se il credito l'ho utilizzato a marzo a gennaio era ancora integro. Aggiungo da una rilettura, che in caso di precedente indicazione del credito nel rigo VP9 (di fatto a gennaio) i successivi utilizzi del credito iva annuale al di fuori della contabilità iva vanno stornati con il segno meno nello stesso rigo, dato che dopo gennaio il credito confluisce nel credito precedente. Di fatto poichè però le istruzioni parlano di intenzione di estromettere parrebbe che se uno sa già di non utilizzare il credito iva annuale per le compensazioni interne e non l'ha già indicato nel rigo VP9 si possa indicarlo per differenza e di fatto non indicarlo affatto.

La matta

Ma infatti, le istruzioni di VP9 dicono "Indicare l'ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Ma se io non porto tale importo in detrazione nella liquidazione del periodo? O ce ne porto solo una parte, lasciando il resto nel limbo? Io ho riportato in quel rigo solo quanto effettivamente utilizzato in liquidazione, non l'intero credito dell'anno precedente. Non per tutti riportiamo in liquidazione l'intero credito disponibile, a volte ne utilizziamo solo una parte per abbassare il debito di un mese, attingendo alla riserva alla bisogna. Mi sembra che indicando l'intero credito dell'anno precedente non andato in compensazione non si otterrebbe un risultato uguale alla liquidazione effettuata.

Technobit

Stesso dubbio rigo VP9 per un'Ingegnere libero professionista. Dalla dichiarazione iva 2017 redditi 2016 (ultima del tipo trasmessa a fine febbraio 2017) ho un'IVA a credito sulla base della dichiarazione annuale (Codice Tributo 6099 - 2016) da utilizzare in compensazione di € 582,00. Chiedo di avere contezza sulle operazioni sotto indicate per la compilazione del nuovo modello "Liquidazione IVA periodica":

Quadro VP mese Gennaio quindi modello N° 01, non c'è IVA esigibile al rigo VP4 (operazioni attive ovvero fatture a clienti nel mese di gennaio 2017 assenti), sono presenti operazioni passive con iva detratta (VP5) di € 20,71 che va a credito esposta ai rigi VP6 e VP14. Nel rigo VP9 (Credito anno precedente) devo indicare € 582,00 ?

Nel mese di febbraio 2017 quindi modello N° 02 (non ci sono fatture per i clienti) quindi VP4 (iva esigibile) € 0,00; essendoci operazioni passive nel mese di febbraio è presente un'IVA detratta e/o detraibile (rigo VP5) pari ad € 121,90. Al rigo VP8 devo mettere € 20,71? pervenendo ad un importo nel rigo VP14 iva da versare pari ad € 142,61 (€ 20,71 + € 121,90). Nel rigo VP9 devo indicare sempre € 582,00?

Nel mese di Marzo 2017 quindi modello N° 03 è presente IVA esigibile (VP4) di € 457,60; un'IVA detratta (o meglio detraibile) pari ad € 18,97 esposta nel rigo VP5. L'IVA dovuta (rigo VP 6) è pari ad € 438,63 (€ 457,60 - € 18,97). Al rigo VP8 (credito periodo precedente) devo mettere € 142,61 ? Si perviene ad un'IVA da dover versare di € 296,02 al rigo VP 14 (€ 438,63 - € 142,61), al rigo VP 9 (credito anno precedente) devo riportare sempre € 582,00 (non avendola utilizzata fino ad ora in compensazione con modello F24? Poi in data 10 Aprile 2017 verso l'iva di € 296,02 (esposta al rigo VP14 del modello liquidazione iva periodica marzo 2017) con modello F24 utilizzando il credito IVA sulla base della dichiarazione annuale. Quindi nella liquidazione IVA 2° Trimestre mese Aprile al rigo VP9 devo indicare la differenza pari ad € 285,98 (pari ad € 582,00 - € 296,02) ?

Il ragionamento seguito per le tre liquidazioni periodiche nonché per la successiva di Aprile 2017 è corretto?

continua a seguire la discussione sul forum del Commercialista telematico


FORUM

Il Forum del Commercialista Telematico



Di qualunque supporto professionale tu abbia bisogno...

COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com



Anno 2017 ▼

Numero 5 ▼

Maggio ▼

Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl

Anno VIII

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini

